

AZIENDA PER IL DIRITTO
AGLI STUDI UNIVERSITARI
DI L'AQUILA

***BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO
DI BORSE DI STUDIO ED ALLOGGI
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO L'ATENEO DI L'AQUILA***

A.A. 2012/2013

DATE DA RICORDARE

- ✚ 03 Settembre 2012: scadenza per la presentazione della domanda on line di borsa di studio a.a. 2012/2013.
- ✚ 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di borsa di studio: termine ultimo per la presentazione della copia del contratto di locazione/comodato o della relativa autocertificazione.
- ✚ 10 Agosto 2013: termine ultimo per il conseguimento di 18 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di ottenere la liquidazione della seconda rata di borsa di studio.
- ✚ 30 Novembre 2013: termine ultimo per il conseguimento di 20 crediti da parte degli studenti iscritti al primo anno, al fine di confermare la borsa di studio.

GUIDA PRATICA
ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

sul sito www.adsuaq.org

**PRIMA DI COMPILARE LA DOMANDA LEGGERE
ATTENTAMENTE IL BANDO DI CONCORSO**

- **Fase della REGISTRAZIONE:** accedere allo SPORTELLO ON LINE 2012/2013, RICHIESTA benefici ON LINE, accettare dopo aver letto l'informativa.
- **Terminata la fase della registrazione,** lo studente riceverà una e-mail sulla propria casella di posta elettronica contenente il CODICE UTENTE e la PASSWORD (diversa da quella già utilizzata l'anno precedente) che dovranno essere utilizzati nella seconda fase del login, ai fini della compilazione della domanda on line di borsa di studio.
- **Fase del LOGIN** (accesso alla domanda on line): inserire il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE FISCALE (facendo attenzione a riportare esattamente la sequenza indicata sul tesserino fiscale). A questo punto sarà possibile iniziare a compilare la domanda on line.
- **Fase della CONFERMA** (chiusura della domanda on line). La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il 03 Settembre 2012.

INDICE

- Art. 1 - Parte generale
- Art. 2 - Chi può presentare domanda
- Art. 3 - Presentazione della domanda
- Art. 4 – Durata dei benefici
- Art. 5 – Prima immatricolazione /iscrizione
- Art. 6 - Requisiti generali
- Art. 7 - Requisiti di merito
- Art. 8 – Bonus - Riservato agli studenti iscritti agli anni successivi al primo
- Art. 9 - Requisiti economici
- Art. 10 - Studenti stranieri
- Art. 11 – Residenze Universitarie
- Art. 12 - Graduatorie
- Art. 13 – Importi delle borse di studio
- Art. 14 – Liquidazione borsa di studio e rimborso tassa regionale
- Art. 15 – Variazioni dell’importo di borsa di studio
- Art. 16 – Status studente
- Art. 17 - Cause d’incompatibilità
- Art. 18 – Cause di decadenze ed esclusione
- Art. 19 - Mobilità internazionale
- Art. 20 - Ricorsi
- Art. 21 - Controlli
- Art. 22 - Trattamento dei dati personali
- Art. 23 – Pubblicazione sull’Albo Pretorio

ART. 1 - Parte generale

In conformità al D.P.C.M. 9 Aprile 2001 e alla L.R. n.1/2011

L'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L'AQUILA

INDICE

IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO ED ALLOGGI

A.A. 2012/2013

in favore degli studenti iscritti, per tale anno accademico, presso l'Università degli Studi di L'Aquila. Lo stanziamento disponibile è pari a 3.990.118,27 €. Il 30% di tale stanziamento sarà riservato al primo anno di corso. L'Azienda si riserva di incrementare tale stanziamento nel corso dell'anno in relazione ad eventuali maggiori disponibilità finanziarie.

La quota di stanziamento spettante agli anni successivi al primo sarà ripartita tra Facoltà, corsi di laurea e anni di corso in proporzione del numero degli studenti idonei di ogni Facoltà, corso di laurea e anno di corso, quali risulteranno dalle graduatorie di borsa di studio, garantendo, ove possibile, una borsa per ogni anno di corso di laurea.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE BANDO SONO INDEROGABILI.

PER POTER ESSERE UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE GLI STUDENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO ED AVER RISPETTATO TUTTE LE PROCEDURE E TUTTI I TERMINI, NESSUNO ESCLUSO, IN ESSO INDICATI. IL MANCATO RISPETTO DETERMINA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.

ART. 2 - Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda gli studenti:

- di cittadinanza italiana e degli Stati dell'Unione europea,
- stranieri ai sensi della L. 40/98 ed apolidi,
- che non siano in possesso di altra laurea o altro titolo dello stesso livello di quella per cui si presenta domanda,

Possono partecipare al concorso gli studenti che s'iscrivono per l'a.a. 2012/13, entro il termine fissato dai regolamenti universitari per l'iscrizione senza versamento di mora, presso l'Università degli studi di L'Aquila, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4.

Nel caso in cui l'Ateneo non dovesse prevedere il pagamento delle tasse d'iscrizione o contributi diversamente denominati, ed eventualmente anche della mora si farà riferimento al termine stabilito per la regolare iscrizione all'Università.

Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare altresì domanda di borsa di studio coloro che hanno presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo a quello di L'Aquila; in tali casi l'interessato sarà inserito nelle graduatorie di borsa sulla base dei dati autocertificati e la relativa posizione sarà sospesa sino a conferma della stessa da parte dei competenti organi universitari.

ART 3 - Presentazione della domanda.

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web. La domanda è costituita da un modulo on-line disponibile sul sito dell'Ente www.adsuaq.org, nella sezione "SPORTELLO ON-LINE A.A. 2012/2013". Per poter presentare domanda è obbligatoria la registrazione, anche nel caso in cui lo studente abbia presentato domanda negli anni precedenti.

La domanda dovrà essere confermata on-line entro e non oltre il 03 Settembre 2012. Per conferma on-line s'intende la chiusura della domanda stessa, tale da renderla immodificabile da parte dall'utente.

Lo studente che voglia modificare i dati dopo la conferma on line della domanda e comunque entro e non oltre il 3 Settembre 2012, dovrà presentare specifica richiesta di riattivazione della domanda on line, mediante e mail indirizzata a info@adsuaq.org, specificando correttamente NOME, COGNOME E CODICE FISCALE, tenendo conto degli orari di servizio del personale dipendente dell'Azienda: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Una volta concluse tutte le modifiche, lo studente dovrà nuovamente riconfermare la domanda on line.

Qualora, per qualunque motivo, lo studente non confermi la domanda on line entro il 3 Settembre 2012 o non riconfermi, sempre entro la stessa data, la domanda a seguito della modifica dei dati on line, sarà escluso dal concorso e la domanda sarà considerata non presentata.

Gli studenti che all'atto della domanda hanno dichiarato di essere diversamente abili oppure di aver effettuato l'interruzione agli studi, oppure, nel caso di studentesse che hanno avuto un figlio durante il corso dei studi universitari, dovranno far pervenire rispettivamente, entro il termine del 07 Settembre 2012, ore 12,00, il certificato da cui risulti il grado d'invalidità, l'autocertificazione dettagliata sull'interruzione agli studi universitari (dichiarazione che sarà sottoposta alla verifica dell'Ateneo), l'autocertificazione riportante il nome, cognome, luogo e data di nascita del figlio. Ove la

sopra citata documentazione non pervenga nei termini indicati, l'Azienda non applicherà la disciplina prevista dal presente bando per tali fattispecie.

Gli studenti che provengono da Atenei diversi da quello di L'Aquila dovranno produrre, sempre entro il termine del 07 Settembre 2012, ore 12,00, un'autocertificazione da cui risulti il bonus residuo ancora utilizzabile e l'Azienda per il Diritto agli studi universitari presso cui ha presentato domanda di borsa di studio negli anni accademici precedenti. Qualora tale autocertificazione non pervenga nel termine indicato, l'Azienda considererà pari a zero il bonus utilizzabile da parte dello studente.

Nel caso di falsa autocertificazione, si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, ivi compresa la segnalazione alle Autorità competenti.

Gli studenti stranieri, entro lo stesso termine del 07 Settembre 2012, ore 12,00, dovranno far pervenire idonea documentazione, stilata in lingua italiana, rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche, da cui si possa evincere la composizione del nucleo familiare dello studente, nonché il reddito ed il patrimonio della famiglia, espresso in euro.

Al fine dell'ottimizzazione della procedura, tutti gli studenti sono invitati a presentare, ove possibile, fotocopia dell'Attestazione ISEE e della Dichiarazione Sostitutiva, ovvero, ove ne ricorra l'ipotesi, copia dell'Attestazione ISEEU (in caso di presenza di fratelli e/o sorelle dello studente percettori di reddito e/o patrimonio), riferita ai redditi 2011.

Gli studenti in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) potranno presentare tutta la documentazione richiesta utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzando la documentazione all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda: adsuaq@pec.regione.abruzzo.it. L'invio della citata dichiarazione attraverso posta elettronica è consentito ESCLUSIVAMENTE agli studenti in possesso di una propria P.E.C. e soltanto ed ESCLUSIVAMENTE inviandola alla P.E.C. dell'Azienda DSU.

Si precisa che l'eventuale richiesta di chiarimenti al personale dell'Azienda su alcune clausole del bando non esonera lo studente dalla lettura integrale dello stesso.

Chiarimenti relativi ai crediti (tipologia e valore degli stessi) e al reddito vanno richiesti agli Enti di riferimento (Università – CAF – INPS).

ART. 4 – Durata dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi attivati successivamente al D.M. n. 509/99:

- a. per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione (laurea triennale);
- b. per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c. per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione alla stessa;
- d. per gli iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98 ed ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

ART. 5 – Prima immatricolazione/iscrizione

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione ad un corso di studi universitario e/o equiparato, ovunque (anche all'estero) ed in qualunque momento sia avvenuta; pertanto si terrà sempre conto del numero di anni calcolato a partire dall'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un Ateneo o ad una istituzione ad esso equiparata, ivi compreso il caso della rinuncia ad una precedente carriera universitaria.

Per gli studenti iscritti alla laurea specialistica/magistrale di secondo livello e per coloro che siano iscritti ai Dottorati la prima immatricolazione va riferita a tali livelli di studi.

Per coloro che siano in possesso della laurea triennale e si iscrivano a corsi di laurea a ciclo unico, la prima immatricolazione da considerare è quella riferita alla laurea triennale e la borsa di studio potrà essere concessa esclusivamente a partire dal 4° anno del corso di laurea a ciclo unico.

In conformità al D.P.C.M. 9 Aprile 2001, non sono considerati i periodi d'interruzione degli studenti che ricongiungono la loro carriera dopo un periodo d'interruzione degli studi di almeno due anni accademici. Non si considera inoltre per le studentesse l'anno di nascita di ciascun figlio. Allo stesso modo non si considera il periodo d'interruzione degli studenti che siano costretti a tale interruzione a causa d'infermità gravi e prolungate.

Lo studente sarà inserito nella graduatoria dell'anno di corso corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione.

ART. 6 - Requisiti generali

Al fine di conseguire l'idoneità alla borsa di studio, oltre al possesso dei requisiti di merito come specificati nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi, da parte dell'Università di L'Aquila, alla frequenza dell'anno di corso individuato sulla base della prima immatricolazione/iscrizione (consultare l'art. 5). Ad es. uno studente che sulla base della prima immatricolazione risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso da parte dell'Università di L'Aquila alla frequenza del 3° anno, per l'a.a. 2012/2013.

Ai fini del presente concorso la posizione degli studenti in merito all'appartenenza a un corso di studi, resta fermo all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio, indipendentemente da eventuali successivi passaggi di corsi di laurea all'interno dell'Università di L'Aquila (ad es. uno studente che al momento della domanda è iscritto al corso di laurea di Ingegneria meccanica sarà inserito nelle Graduatorie di tale corso anche se successivamente alla domanda effettuerà il passaggio al corso di laurea di Fisica).

Ai fini del presente concorso lo studente del corso di laurea triennale la cui prima immatricolazione risale all'a.a. 2009/2010 e presenta domanda di borsa come primo anno fuori corso della triennale sarà inserito nella Graduatoria di tale anno anche se successivamente risulterà iscritto al primo anno del corso di laurea specialistica/magistrale. Nella stessa fattispecie, lo studente che decide di partecipare al presente concorso dichiarando di iscriversi al primo anno del corso di laurea specialistica/magistrale sarà escluso dalle Graduatorie di borsa di studio ove non risulti iscritto a tale anno di corso di laurea per il 2012/2013, nel rispetto dei termini fissati dall'Ateneo di L'Aquila per la regolare iscrizione, senza versamento di mora.

ART. 7 - Requisiti di merito

Ai fini della borsa di studio sono considerati validi tutti i crediti ed esami sostenuti dagli studenti nella carriera universitaria, purché riconosciuti dall'Università di L'Aquila per il corso di laurea cui lo studente è iscritto all'atto della presentazione della domanda di borsa. A tal fine saranno prese in considerazione anche i crediti riportanti un giudizio non espresso in voto (es. idoneità, superato, etc.), unicamente quale conteggio dei crediti, e saranno inserite con voto pari a 0 (zero).

I crediti conseguiti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale sono considerati ai fini del merito se superati entro il 10 Agosto 2012 e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza.

GLI STUDENTI POTRANNO CHIEDERE CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA PRESSO GLI UFFICI UNIVERSITARI, CHE HANNO COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA.

QUALORA, A SEGUITO DI VERIFICA CON L'ATENEO DI L'AQUILA, RISULTI UN MERITO DIVERSO DA QUELLO DICHIARATO DALLO STUDENTE IN SEDE DI DOMANDA DI BORSA, ESSO SARA' AUTOMATICAMENTE RETTIFICATO SULLA BASE DEI DATI FORNITI DALLA SEGRETERIA STUDENTI.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTROLLARE CHE I CREDITI CONSEGUITI SIANO STATI CORRETTAMENTE REGISTRATI DALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA PROPRIA FACOLTA'.

Per poter partecipare al presente concorso occorrono i seguenti requisiti minimi di merito:

A)PRIMI ANNI

1. Per chi s'iscrive per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto specificato nel successivo punto 5 del presente articolo.

2. Per chi s'iscrive per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post post secondo quanto specificato nel successivo punto 5 del presente articolo

3. Per chi s'iscrive al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica/magistrale e che devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio – ove l'Università di L'Aquila proceda a tale certificazione - , i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo quanto specificato nel successivo punto 5 del presente articolo.

4. Per chi s'iscrive al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesta l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5. Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e ai corsi di laurea specialistica, la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento di 18 crediti purché conseguiti entro il 10 Agosto 2013.

Trascorso il citato termine del 10 Agosto, lo studente decadrà dal diritto alla seconda rata di borsa di studio.

La borsa sarà comunque totalmente revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica, i quali entro il 30 Novembre 2013, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, con conseguente obbligo di restituzione da parte degli stessi di quanto già percepito.

Sarà onere dello studente produrre l'autocertificazione da cui risultino i crediti conseguiti e le relative date.

QUALORA AL 30/11/2013 L'INTERESSATO NON ABBAIA PRESENTATO L'AUTOCERTIFICAZIONE, L'AZIENDA PROVVEDERA' AL CONTROLLO DEI CREDITI CONSEGUITI DIRETTAMENTE CON L'ATENEO DI L'AQUILA ED ADOTTERA' I PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI SULLA BASE DELL'ESITO DI TALI CONTROLLI. SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTROLLARE CHE I CREDITI CONSEGUITI SIANO STATI CORRETTAMENTE REGISTRATI DALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA PROPRIA FACOLTA'.

La suddetta disciplina, prevista per gli studenti iscritti al primo anno di corso, non si applica agli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%.

B) ANNI SUCCESSIVI

1) CORSI DI LAUREA TRIENNALE DI PRIMO LIVELLO:

a) per il secondo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 80 crediti;

c) per l'ultimo semestre: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 135 crediti.

Per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di cui sopra sono ridotti del 40% (art. 14 D.P.C.M.).

2) CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO:

a) per il secondo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 80 crediti;

c) per il quarto anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 135 crediti;

d) per il quinto anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 190 crediti;

e) per il sesto anno, ove previsto: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 245 crediti;

f) per l'ulteriore semestre: un numero di crediti pari a 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di cui sopra sono ridotti del 40% (art. 14 D.P.C.M.)

3) ALTRI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:

a) per il secondo anno: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 30 crediti;

b) per l'ultimo semestre: aver conseguito, entro il 10 agosto 2012, almeno 80 crediti.

I requisiti di merito di cui ai punti a) e b) devono essere conseguiti esclusivamente nel corso di laurea specialistica.

Per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di cui sopra sono ridotti del 40% (art. 14 D.P.C.M.)

ART. 8 – Bonus – Riservato agli studenti iscritti agli anni successivi al primo

Per il conseguimento dei requisiti di merito, di cui all'articolo precedente, previsti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di primo livello, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale di secondo livello, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico della laurea triennale di primo livello o di laurea specialistica a ciclo unico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico della laurea triennale di primo livello o di laurea specialistica a ciclo unico;

c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi della laurea triennale di primo livello (primo fuori corso) o di laurea specialistica a ciclo unico.

Il bonus va fatto valere una sola volta e per un numero di crediti fino ad allora maturati, ma può frazionarlo nel caso in cui per raggiungere il requisito di merito richiesto non necessiti del suo intero valore. Ad esempio, uno studente che al 10 Agosto del secondo anno abbia conseguito 24 crediti, potrà utilizzare il bonus per il conseguimento dell'ulteriore credito necessario (1 CFU) per raggiungere il requisito di merito ed usufruire dei 4 crediti rimanenti negli anni successivi.

Gli studenti che non hanno utilizzato totalmente il bonus maturato durante il corso di laurea, potranno usufruirne per il conseguimento dei criteri di merito previsti per gli anni successivi al primo del corso di laurea specialistica, ad eccezione degli studenti che provengono da corsi dei vecchi ordinamenti.

I crediti corrispondenti alla quota di bonus utilizzata saranno conteggiati con un voto corrispondente a 0.

Qualora lo studente non indichi nel modello di domanda di voler utilizzare il bonus non potrà, per alcun motivo, richiederlo successivamente. La scelta fatta al momento della domanda è vincolante per l'intero anno accademico di riferimento.

Ove lo studente indichi nella domanda di voler utilizzare il bonus esso sarà conteggiato d'Ufficio solo ove lo studente ne abbia effettivamente bisogno per raggiungere i requisiti minimi di merito. Ove invece lo studente abbia comunque maturato i requisiti di merito richiesti dal bando, o risulti comunque escluso dalle graduatorie, il bonus non sarà conteggiato e verrà considerato come mai richiesto dallo studente.

Nell'indicare il merito universitario lo studente deve limitarsi a dichiarare il numero dei crediti effettivamente conseguiti alla data del 10 Agosto 2012, senza aggiungere il Bonus, che sarà calcolato d'ufficio, ove lo studente ne abbia diritto e nei limiti in cui ne dispone, secondo quanto indicato nel presente articolo.

ART. 9 - Requisiti economici

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/98, e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.

2. Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 221/99, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un'invalidità pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità.

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.175,05 € con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente che conviva, seppur da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare d'origine, anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad es. nonni, fratelli, etc.) e che non rientri nella fattispecie dello studente indipendente, come sopra specificato, deve, a pena di esclusione dal concorso, presentare l'ISEE riferita al nucleo familiare d'origine, formato dai propri genitori. Pertanto in caso di dichiarazione di un ISEE/ISEEU diverso da quello dei genitori, lo studente sarà automaticamente escluso dalla procedura del concorso delle borse di studio e non potrà presentare ricorso volto ad ottenere la revisione della propria posizione.

Lo studente che abbia contratto matrimonio deve presentare l'Attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2011 da tutti i componenti il nucleo familiare formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto.

In caso di separazione legale o divorzio dello studente, egli dovrà dichiarare nell'Attestazione ISEE, tutti i redditi percepiti e il patrimonio in suo possesso.

Nel caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni e integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

5. In caso di separazione o divorzio dei genitori dello studente, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente bando nella misura del 50%.

7. Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite di **17.609,03 €**. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109/98, art. 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di **31.444,62 €**. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d'equivalenza quale risultano dall'Attestazione ISEE.

LO STUDENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE, DOVRÀ COMPILARE LA RELATIVA SCHEDA ECONOMICA. GLI STUDENTI DOVRANNO RICHIEDERE CON ADEGUATO ANTICIPO L'ATTESTAZIONE ISEE/ISEEU RIFERITA AI REDDITI 2011, CONTROLLARE CHE I DATI INSERITI SIANO CORRETTI, COMPRESO IL CODICE FISCALE, E VERIFICARE CON CAF/COMUNE/INSP CHE L'ATTESTAZIONE ISEE SIA STATA TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE TRASMESSA ALL'INPS E DA QUEST'ULTIMO RICEVUTA. Chiarimenti in merito alla normativa ISEE potranno essere reperiti presso il sito internet www.inps.it

ART. 10 - Studenti stranieri (aggiornato con il D.M. 28 Maggio 2012)

Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (indicati in fondo al presente paragrafo), in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo, di cui al Decreto Ministeriale 21 Maggio 2010, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una

Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca del beneficio. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità per la determinazione delle condizioni economiche.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Nella formazione delle graduatorie, in assenza della documentazione di cui sopra, l'Azienda iscrive con riserva gli studenti stranieri che, in sede di presentazione della domanda, abbiano comunicato i dati a loro conoscenza sulla condizione economica e patrimoniale dei rispettivi nuclei familiari e il requisito di merito posseduto: **in tale caso entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, gli studenti stranieri dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista.**

Elenco dei paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo:

AFGANISTAN - ANGOLA - BANGLADESH - BENIN - BHUTAN - BURKINA FASO - BURUNDI - CAMBOGIA - CENTRAL AFRICAN REP. - CHAD - COMOROS - CONGO DEM. REP. - DJIBOUTI - EQUATORIAL GUINEA - ERITREA - ETHIOPIA - GAMBIA - GUINEA - GUINEA-BISSAU - HAITI - KENYA- KIRIBATI - KOREA, DEM. REP. - KYRGYZ REP. - LAOS - LESOTHO - LIBERIA- MADAGASCAR - MALAWI - MALI - MAURITANIA - MOZAMBIQUE - MYANMAR - NEPAL - NIGER - RWANDA - SAMOA - SAO TOME & PRINCIPE - SENEGAL - SIERRA LEONE - SOLOMON ISLANDS - SOMALIA - SOUTH SUDAN - SUDAN - TANZANIA - TAJIKISTAN - TIMOR-LESTE - TOGO - TUVALU - UGANDA - VANUATU - YEMEN - ZAMBIA - ZIMBAWE.

ART. 11 – Residenze Universitarie

L'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila mette a concorso, per l'a.a. 2012/13, n° 307 posti letto presso le Residenze universitarie, di cui 207 all'interno dell'ex Caserma Campomizzi, sita in comune di L'Aquila, loc. Casermette/Sant'Antonio e 100 presso la Reiss Romoli, in Via Falcone, Coppito, L'Aquila.

Di tali posti letto 3 sono riservati agli studenti diversamente abili come riconosciuti dalla Commissione disabilità dell'Università dell'Aquila, senza oneri economici per gli stessi.

Il beneficio del posto letto sarà assegnato fino al 20/09/2013, con l'esclusione del mese di Agosto, con le modalità indicate nel presente articolo: i posti letto saranno disponibili progressivamente a decorrere dal 01/10/2012.

L'assegnazione avverrà in favore degli studenti fuori sede, che ne facciano richiesta all'atto della presentazione della domanda di borsa di studio, ed iscritti:

- al primo anno della laurea triennale o specialistica/magistrale a ciclo unico e siano in possesso del titolo della scuola media superiore conseguita da non oltre due anni;
- al primo anno della laurea specialistica/magistrale di secondo livello;
- ad anni successivi al primo.

L'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine delle Graduatorie Residenze Universitarie, sino a copertura dei posti messi a concorso. La Graduatorie Residenza Universitaria verrà predisposta in ordine crescente di ISEE/ISEEU, dando la precedenza nell'assegnazione agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per il conferimento delle borse di studio.

Agli studenti stranieri che ne facciano domanda potrà essere assegnata una percentuale massima del 10% dei posti letto complessivamente disponibili. Tale percentuale è comprensiva dei posti letto riconfermati in favore degli stranieri assegnatari di posto letto per l'anno accademico precedente. I beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria distinta da quella degli studenti con cittadinanza italiana.

Lo studente interessato, in sede di presentazione della domanda di borsa di studio per l'a.a. 2012/2013, dovrà espressamente richiedere l'assegnazione del posto letto presso la Residenza Universitaria e tale sua richiesta è irrevocabile, per cui una volta espressa non potrà essere assolutamente revocata. Qualora pertanto lo studente risulti utilmente collocato nelle "Graduatorie Residenza Universitaria" e rinunci a tale beneficio, sarà dichiarato decaduto sia dalle "Graduatorie Residenza Universitaria" per l'assegnazione del beneficio del posto letto, sia dalle Graduatorie dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio.

La richiesta di posto letto in sede di domanda equivale a prenotazione dello stesso, sulla base della scelta operata dallo studente al momento della richiesta (singola/doppia/tripla) e sulla base della collocazione nelle relative Graduatorie di Residenza.

Nel caso in cui aumenti il numero dei posti letto ed i nuovi posti fossero disponibili soltanto successivamente alla pubblicazione delle "Graduatorie Residenza Universitaria", la decadenza dal beneficio della borsa di studio, come sopra specificato, non opererà per l'assegnazione dei nuovi posti letto.

Fermo restando che l'occupazione del posto letto potrà avvenire soltanto a decorrere dal 01/10/2012, gli studenti beneficiari di posto letto, sono convocati per la sottoscrizione dell'atto di assegnazione formale, nella settimana dal 24 al 28 Settembre 2012, dalle ore 9,00 alle 13,00, - secondo l'ordine pubblicato unitamente alla graduatoria sul sito www.adsuaq.org, - presso l'ex Caserma Campomizzi per l'assegnazione del posto letto: la mancata presentazione comporterà la decadenza del beneficio del posto letto e l'esclusione anche dalla graduatorie dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio, salva l'ipotesi di mancata presentazione a causa di forza maggiore debitamente comprovata in data antecedente a quella di convocazione.

Effettuata la prima assegnazione del posto letto, qualora risultino disponibili ulteriori posti e non esaurita la Graduatorie di Residenza, si procederà tramite apposito avviso che sarà pubblicato sul sito www.adsuaq.org.

Agli studenti iscritti ai primi anni, beneficiari contemporaneamente di borsa di studio e di posto letto, la prima rata della borsa sarà corrisposta esclusivamente mediante l'assegnazione del posto letto, nonché dal tesserino mensa gratuito con validità sino al 31/07/2013. A tutti gli studenti che avranno conseguito i 18 crediti necessari per la liquidazione della seconda rata di borsa di studio entro il 10 Agosto 2013, debitamente dichiarati presso l'Azienda DSU, sarà rinnovato il tesserino mensa gratuito sino al 31/12/2013.

In caso di disponibilità di risorse finanziarie, i posti letto assegnati agli studenti idonei alla borsa di studio e non beneficiari per insufficienza borse saranno attribuiti a titolo gratuito quale buono alloggio. Per coloro che risulteranno beneficiari di borsa di studio a seguito di ulteriori scorrimenti di graduatoria, il valore del beneficio del posto letto sarà detratto dall'ammontare della borsa di studio.

Gli studenti assegnatari di posto letto che non sono beneficiari di borsa di studio, dovranno corrispondere la tariffa mensile di 120.00 € se in camera tripla, di 140.00 € se in camera doppia e 200.00 € se in camera singola, fermo restando l'obbligo di cauzione.

Qualora, nel corso dell'anno accademico, si proceda alla revoca del beneficio della borsa di studio o dell'idoneità, lo studente beneficiario di posto letto, dovrà corrispondere all'Azienda anche il valore del beneficio goduto con l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito, quantificata secondo le tariffe sopra riportate. Per gli studenti beneficiari iscritti al primo anno che, entro il 10 Agosto 2013, non abbiano conseguito i 18 crediti previsti per la seconda rata di borsa di studio, verrà comunque mantenuto il beneficio del posto letto gratuito per l'a.a. 2012/2013, purché confermino la borsa di studio entro il 30/11/2013, conseguendo 20 crediti, in caso contrario lo studente dovrà restituire l'intero importo dei servizi goduti, secondo le tariffe sopra riportate.

Alla restituzione dell'importo equivalente ai servizi goduti sono tenuti anche gli studenti iscritti al primo anno, risultati idonei non beneficiari di borsa di studio, beneficiari di buoni alloggio se previsto, che non conseguano, entro il 30/11/2013, i 20 crediti richiesti per la conferma di borsa di studio.

Ferma restando la decorrenza giuridica del 1 Ottobre 2012, non sarà consentito l'ingresso presso le Residenze universitarie fino a quando l'interessato non avrà prodotto il certificato medico, di data non anteriore a 3 mesi, **rilasciato dal Servizio ASL competente**, dal quale risulti che lo studente è in buone condizioni di salute generali ed è immune da manifestazioni contagiose in atto che ne sconsigliano la convivenza con altri presso strutture pubbliche.

All'atto della sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto letto, lo studente dovrà consegnare la copia del versamento della cauzione di 450.00 € sul conto

IT93E0604003601000000040909 , intestato all'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, Tesoreria della Carispaq di L'Aquila. La cauzione verrà restituita all'interessato al termine del periodo di permanenza presso la Residenza Universitaria soltanto qualora non si siano verificati danni allo stesso imputabili, o comunque non risulti debitore verso l'Azienda, a qualsiasi titolo, di somme di denaro.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, lo studente dovrà versare, con le stesse modalità sopra indicate, la prima mensilità, nella misura dovuta per la tipologia dell'alloggio assegnato.

Le mensilità versate saranno restituite allo studente iscritto agli anni successivi al primo, che risulterà beneficiario di borsa di studio, mentre allo studente iscritto al primo anno, vincitore di borsa di studio o beneficiario di buono alloggio se previsto, verrà restituita non appena acquisito e documentato il raggiungimento del requisito di merito necessario per la conferma della borsa di studio: in caso contrario verrà trattenuta dall'Azienda.

Non è consentita l'assegnazione del posto letto a favore dello studente che risulti debitore, verso l'Azienda e a qualsiasi titolo, di somme di denaro.

Gli studenti residenti nelle strutture gestite dall'ADSU sono tenuti ad osservare il Regolamento in vigore all'interno delle stesse il cui testo è pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.adsuaq.org .

ART. 12 - Graduatorie

La graduatoria degli idonei alla borsa di studio è formulata come segue:

- Primi anni: approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dall'indirizzo di studi prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE/ISEEU). A parità di ISEE la precedenza in graduatoria sarà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

- Anni successivi al primo: valutando il merito complessivo risultante dal punteggio calcolato sulla base della somma dei singoli prodotti ottenuti dai singoli voti moltiplicati per i singoli crediti ottenuti. Ad es. CFU 5 voto 25 (singolo prodotto 125) – CFU 3 voto 30 (singolo prodotto 90) – CFU 8 voto 27 (singolo prodotto 216), il punteggio finale sarà pari a 431 (125 + 90 + 216).

Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti dovranno attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari.

A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata dando la precedenza all'ISEE/ISEEU più bassa, a parità di ISEE la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

- Anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca: la graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE/ISEEU. A parità di ISEE/ISEEU

sarà data la precedenza all'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si ricorrerà a sorteggio.

Le graduatorie degli anni successivi al primo saranno formulate ripartendo le borse di studio in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie, distinte per facoltà, corso di laurea ed anno di corso, garantendo, ove possibile, l'attribuzione di almeno una borsa per ogni anno di corso e corso di laurea. Qualora il numero delle borse fosse eccedente rispetto a quello attribuito, le stesse saranno ridistribuite nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) nell'ambito dello stesso corso di laurea o diploma,
- b) nell'ambito della stessa facoltà,
- c) nell'ambito della stessa classe (ove istituita),
- d) nell'ambito dell'Ateneo.

ART. 13 - Importi delle borse di studio

Le borse, - **il cui importo varia in relazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla condizione di studente In sede, Fuori sede o Pendolare**, - saranno erogate in denaro e servizi gratuiti agli studenti vincitori, nei valori massimi, come di seguito indicato:

1. **Studenti in sede:** € 2.603,60

1.848,95 € + vitto (un pasto gratuito giornaliero, pari a 754,65 €)

2. **Studenti pendolari:** 2.704,27 €

1.949,62 € + vitto (un pasto gratuito giornaliero, pari a 754,65 €)

3. **Studenti fuori sede:** 4.905,40 €

1.896,01 € + vitto (due pasti gratuiti giornalieri, pari a 1.509,30 €) + alloggio (pari a 1.500 €)

Fermo restando l'importo massimo di 150,00 € mensili quale quota alloggio degli studenti fuori sede, ai beneficiari di borsa verrà corrisposto un importo pari al canone mensile risultante dal contratto di locazione presentato, moltiplicato per i mesi di durata del contratto stesso, sulla cui base sarà determinato l'importo totale di borsa di studio, sino ad un massimo di 1.500,00 €. Per periodi inferiori al mese si procederà ad arrotondamento: nel caso di durata pari o superiore a 15 giorni si arrotonderà per eccesso, mentre per periodi inferiori ai 15 giorni si arrotonderà per difetto. Quindi ad esempio se il contratto ha una durata di 7 mesi e 25 giorni, si calcoleranno come 8 mesi, mentre se la durata è di 7 mesi e 10 giorni verranno presi in considerazione 7 mesi.

Nel caso di contratti intestati a più persone, senza indicazione della quota pagata da ciascun studente, si considererà la quota totale divisa in parti uguali. L'Azienda procederà a controlli a campione, con l'Agenzia del Territorio, per verificare gli importi dei contratti di locazione.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti beneficiari il cui ISEE del nucleo familiare convenzionale sia inferiore od uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 3, comma 8 del D.P.C.M. e fissato in **17.609,03 €** dal Piano d'indirizzo regionale. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa complessiva viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo. La quota parte in denaro non sarà comunque inferiore a 1.383,57 € per gli studenti fuori sede cui

siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero, e 1.383,57 € per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

Agli studenti iscritti per l'a.a. 2012/2013 al 1° fuori corso la borsa di studio verrà concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa, corrispondente ad un tesserino mensa gratuito della validità di mesi 6 e di una quota contanti pari alla metà di quella normalmente spettante.

Gli importi di borsa di studio saranno determinati in relazione all'appartenenza dello studente a una delle 3 fasce determinata dal proprio ISEE/ISEEU, come di seguito riportato:

FASCIA	ISEE/ISEEU DA €	A €
1° FASCIA	0 €	11.739,36 €
2° FASCIA	11.739,37 €	14.674,20 €
3° FASCIA	14.674,21 €	17.609,03 €

STUDENTI IN SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	1.848,95 €
2° FASCIA	1.580,55 €
3° FASCIA	1.312,13 €

STUDENTI PENDOLARI	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	1.949,62 €
2° FASCIA	1.666,60 €
3° FASCIA	1.383,57 €

STUDENTI FUORI SEDE	QUOTA CONTANTI
1° FASCIA	1.896,01 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO
2° FASCIA	1.555,79 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO
3° FASCIA	1.291,59 € + VALORE QUOTA ALLOGGIO

ART. 14 – Liquidazione borsa di studio e rimborso tassa regionale

Al momento della presentazione della domanda on line di borsa di studio lo studente dovrà indicare il codice IBAN di conto a lui intestato o cointestato per la liquidazione della borsa di studio e del rimborso della tassa regionale.

Si precisa che non si potrà procedere ad accredito ove il conto risulti intestato esclusivamente a persone diverse dallo studente. Allo stesso modo l'Amministrazione non potrà procedere ad accredito ove le coordinate bancarie siano incomplete. In tali casi il pagamento sarà sospeso.

Una quota non inferiore alla metà del valore totale della borsa di studio sarà erogata dopo l'approvazione delle Graduatorie provvisorie assestate. Tale quota sarà determinata, per gli studenti non beneficiari di Residenza Universitaria, dal valore della tessera pasto gratuita e da un importo contanti conteggiato come segue: (VALORE TOTALE DI BORSA : 2 – VALORE DELLA QUOTA VITTO).

Per gli studenti beneficiari della borsa di studio e assegnatari di posto letto presso la Residenza Universitaria, iscritti al primo anno, la prima rata sarà determinata dal valore

della quota alloggio e dal tesserino mensa gratuito della validità dal 01/01/2013 al 31/07/2013.

L'Azienda sospenderà il pagamento degli studenti iscritti al primo anno sino a conferma da parte dell'Università di L'Aquila dell'avvenuta regolare iscrizione, senza pagamento di mora. Lo studente avrà facoltà di presentare l'autocertificazione sull'avvenuta iscrizione universitaria per l'a.a. 2012/2013, indicando la relativa data e il numero di matricola.

Dopo l'approvazione delle relative graduatorie definitive, e comunque entro il 30 Giugno 2013, verrà erogata la seconda rata della borsa agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

L'Azienda D.S.U. di L'Aquila provvederà, dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, al rimborso della tassa regionale (140,00 €) in favore degli studenti iscritti agli anni successivi al primo, mentre si procederà al rimborso in favore degli iscritti al primo anno solo dopo l'avvenuta verifica del conseguimento di 20 crediti entro il 30/11/2013.

Agli studenti beneficiari di borsa di studio iscritti al primo anno di corso, nonché agli studenti beneficiari ed idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo, verrà assegnata la tessera pasto gratuita, con validità di anni uno e, comunque, fino al conseguimento del titolo di laurea, se antecedente.

Agli studenti iscritti al primo fuori corso dei corsi di laurea di primo livello, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale di secondo livello, la tessera pasto gratuita avrà durata semestrale e, comunque, sarà valida fino al conseguimento del titolo di laurea, se antecedente.

I titolari, per usufruire del servizio ristorazione, dovranno ritirare la predetta tessera presso gli sportelli dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila.

In nessun caso sarà possibile monetizzare il valore del tesserino mensa, salvo quanto previsto nel presente bando.

Qualora lo studente, dopo averlo ritirato, smarrisca il tesserino mensa, potrà ottenerne un duplicato, che sarà rilasciato non prima di 48 ore dalla presentazione della richiesta. In attesa del duplicato lo studente sarà ammesso al servizio ristorazione dietro il corrispettivo previsto per la prima fascia mensa.

ART. 15 – Variazioni dell'importo di borsa di studio

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che, per motivi vari nel corso dell'anno accademico, lascino gli studi o ne ottengano la sospensione per un periodo inferiore all'anno accademico, si trasferiscano presso altre sedi universitarie, o perdono i benefici per sopraggiunti impedimenti di legge, godranno in dodicesimi del beneficio loro assegnato.

Fanno eccezione gli studenti che conseguano il titolo di laurea, per i quali la borsa di studio verrà corrisposta per l'intera quota spettante.

La predetta disciplina in dodicesimi, si applica agli studenti iscritti al primo anno di corso solo qualora gli stessi abbiano confermato la borsa di studio conseguendo 20 crediti, come previsto dal presente bando, in caso contrario saranno tenuti alla restituzione della borsa di studio percepita.

ART. 16 - Status studente

1. Studente in sede: studente residente nel comune di L'Aquila o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato, purché a distanza non superiore a 20 Km.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea in via telematica saranno considerati in sede, indipendentemente dalla propria residenza, senza corresponsione della quota vitto.

2. Studente pendolare: studente residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studio frequentato, percorrendo una distanza superiore ai 20 Km e inferiore ai 50 Km., ovvero una distanza superiore ma che non prenda alloggio come specificato al successivo punto 3.

Non è considerato pendolare lo studente che, residente in località distante oltre i 50 Km., spende un tempo di percorrenza, andata e ritorno, con mezzi pubblici, superiore a 4 ore complessive, per trasferirsi dalla propria residenza alla sede del corso di studi. Viene tuttavia qualificato pendolare lo studente che, pur superando i 50 Km. dalla sede del corso, e pur spendendo un tempo di percorrenza, andata e ritorno, con mezzi pubblici superiore a 4 ore complessive, per trasferirsi dalla propria residenza alla sede del corso di studi, prenda alloggio presso la sede di studio frequentata per un periodo anche inferiore a 10 mesi, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2012 ed il 30 Settembre 2013, con esclusione del mese di Agosto, sulla base di un contratto a titolo gratuito, registrato, in conformità della normativa di cui alla L. n. 431/98.

3. Studente fuori sede: studente residente in luogo distante non meno di 50 Km. dalla sede del corso frequentato, e per tale motivo prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche od altri alloggi di privati od Enti, per un periodo anche inferiore a 10 mesi, tra il 1 Ottobre 2012 ed il 30 Settembre 2013, con esclusione del mese di Agosto, sulla base di un contratto registrato, in conformità della normativa di cui alla L. n. 431/98.

Gli studenti stranieri sono considerati comunque e in ogni caso fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Nel rispetto della disciplina inerente lo status dello studente, come sopra determinata, tutti gli studenti che nella graduatoria provvisoria siano risultati beneficiari di borsa od idonei esclusi per insufficienza borse, dovranno produrre entro le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, copia del contratto di locazione, o la relativa autocertificazione, attestante sia la durata della loro permanenza in L'Aquila, per un periodo anche inferiore a 10 mesi, nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre 2012 e il 30 Settembre 2013, con esclusione del mese di Agosto, sia il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione.

LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' PERVENIRE PRESSO IL SEGUENTE INDIRIZZO: AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA, PRESSO L'EX CASERMA CAMPOMIZZI, PAL. D, C.DA SANT'ANTONIO, LOC. CASERMETTE - 67100, L'AQUILA.

Si ricorda che ai sensi della L. n. 431/98, art. 1, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta e che il contratto stesso è soggetto a registrazione.

Ogni studente sarà tenuto a presentare una propria copia di contratto, o relativa autocertificazione.

ANCHE QUALORA LO STUDENTE ABBAIA DEPOSITATO NEI PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI, PRESSO L'AZIENDA D.S.U. DI L'AQUILA, COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON VALIDITÀ PLURIENNALE, SARÀ TENUTO A PRESENTARE, NEL RISPETTO DEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE, ORE 12,00, A PENA DI DECADENZA, NUOVA COPIA

DEL CONTRATTO O RELATIVA AUTOCERTIFICAZIONE, DA CUI RISULTI CHE IL PRECEDENTE CONTRATTO E' ANCORA VALIDO.

Si precisa che i contratti e le autocertificazioni, inviate tramite servizio postale, debbono pervenire in Azienda, negli orari d'ufficio, entro le ore 12,00 del 30° giorno decorrente dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, a pena di decadenza, salvo quanto di seguito disciplinato. La mancata presentazione nei termini dell'autocertificazione o del contratto sopra indicati, come anche la presentazione di contratti o autocertificazioni non riportanti il canone di locazione o la durata del contratto stesso, comporterà l'automatica trasformazione dello status studente da fuori sede a pendolare, qualora lo studente sia in possesso dei requisiti per essere considerato tale, secondo quanto previsto dal presente articolo. Nel caso in cui trattasi di studente straniero, il cui nucleo familiare non risieda in Italia, o di studenti il cui tempo di percorrenza tra la propria residenza e la sede di studio frequentata superi le 4 ore, non sarà possibile procedere alla trasformazione dello status da fuori sede a pendolare, conseguentemente lo studente decadrà dalla graduatoria dei beneficiari ed idonei alla borsa di studio.

Lo status studente dovrà essere indicato dall'interessato sul modello di domanda e non potrà essere successivamente modificato salvo quanto previsto dal presente articolo.

ART. 17 - Cause d'incompatibilità

L'idoneità alla borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2012/13 da Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso; in tali casi lo studente sarà tenuto ad optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora lo studente non opti per uno dei benefici decadrà automaticamente dalle graduatorie di borsa di studio di cui al presente bando di concorso.

Fanno eccezione le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti e le borse di studio concesse dall'Università per lo svolgimento di attività di collaborazione part-time di cui all'art. 13 della L. 390/91.

Art. 18 - Cause di decadenze ed esclusione

Lo studente, beneficiario o idoneo di borsa, decade dalla graduatoria di borsa di studio e quindi viene escluso dal concorso, qualora:

- a. La domanda di borsa di studio e la relativa documentazione pervenga oltre il termine di cui all'art. 2 del presente bando e in ogni caso di mancata osservanza di tutti i termini indicati nel presente bando, nessuno escluso.
- b. Non risulti iscritto presso l'Università di L'Aquila, per l'a.a. 2012/13, entro il termine fissato dai regolamenti universitari per l'iscrizione senza pagamento di more. Nel caso in cui l'Ateneo non dovesse prevedere il pagamento delle tasse d'iscrizione o contributi diversamente denominati, si farà riferimento al termine stabilito per la regolare iscrizione all'Università.
- c. Risulti sospeso dagli studi per l'anno accademico di riferimento.
- d. Le domande incomplete e/o irregolari, ove l'interessato non abbia provveduto alla regolarizzazione nei termini fissati dall'Amministrazione con raccomandata A/R. In tal caso la regolarizzazione dovrà pervenire in Azienda nel termine fissato dalla

raccomandata. La regolarizzazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, conseguentemente anche il caso di regolarizzazione non completa opererà l'esclusione automatica dalle graduatorie.

e. Non dichiarino, in sede di domanda, l'Attestazione ISEE/ISEEU dei genitori, qualora non ricorra l'ipotesi di studente indipendente, conformemente a quanto previsto dall'art. 9. Pertanto in caso di dichiarazione di un ISEE/ISEEU diverso da quello dei genitori, lo studente sarà automaticamente escluso dalla procedura del concorso delle borse di studio e non potrà presentare ricorso volto ad ottenere la revisione della propria posizione.

f. Non presenti, come previsto dall'art. 16, entro le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, copia del contratto di locazione in L'Aquila, ovvero la relativa autocertificazione, conformemente a quanto specificato nel paragrafo "Status studenti" e non ricorra l'ipotesi dell'automatica trasformazione dello status studente da fuori sede a pendolare. In tali casi lo studente sarà automaticamente collocato in graduatoria tra gli esclusi dalla borsa di studio per decadenza come previsto dall'art. 16 del presente bando.

g. In sede di riscontro con l'Università di L'Aquila non risulti in possesso dei requisiti fissati dal presente bando. In tali casi l'Azienda procederà automaticamente a rettificare la posizione secondo quanto risulta dalla verifica universitaria.

h. Rinunci al beneficio del posto letto presso la Residenza universitaria, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente bando.

i. Iscritto al primo anno di corso, non consegua 20 crediti entro il 30 Novembre 2013. In tali casi avrà revocato il beneficio della borsa di studio e dovrà restituire le somme riscosse ed il valore dei servizi goduti come di seguito specificato:

- per intero, entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta revoca;
- in 12 rate costanti mensili, aumentate degli interessi legali in vigore al momento della revoca e maturandi in un anno. Nel caso di omesso o ritardato versamento anche di una singola rata, lo studente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della restituzione rateale.

In caso di restituzione della borsa, il valore del tesserino mensa gratuito che lo studente sarà tenuto a rimborsare, sarà calcolato moltiplicando il numero dei pasti consumati per il costo del servizio mensa della fascia di appartenenza.

Lo studente beneficiario di borsa di studio, iscritto al primo anno, che rinuncia agli studi, deve darne immediata comunicazione all'Azienda D.S.U. di L'Aquila. Gli eventuali servizi da restituire saranno conteggiati sino alla data di effettiva comunicazione di rinuncia agli studi.

ART. 19 - Mobilità internazionale

Agli studenti beneficiari di borsa di studio è concessa, per una sola volta per ciascun livello di studi, ai fini della partecipazione a programmi di mobilità internazionale, un'integrazione della borsa di un importo di 500,00 € su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi, certificata dall'Università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo di predetta integrazione sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

La prima rata sarà liquidata dopo l'approvazione delle graduatorie provvisorie, sempre che sia intervenuta conferma da parte dell'Ateneo di L'Aquila che il singolo studente partecipi per l'a.a. 2012/2013 a programmi di mobilità. Il saldo sarà erogato al termine del

periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

Al fine di poter beneficiare dell'integrazione di borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, lo studente dovrà indicare sul modello di domanda il periodo esatto di permanenza all'estero. L'integrazione di borsa sarà concessa esclusivamente per il periodo dichiarato, sempre che lo stesso sia confermato da parte dell'Ateneo di L'Aquila. In ogni caso lo studente non potrà ottenere un'integrazione maggiore a quella spettante per tale periodo anche qualora, nel corso dell'anno accademico, l'Università conceda un ampliamento della durata della mobilità internazionale. Allo stesso modo l'integrazione non sarà concessa ove lo studente non indichi nella domanda di borsa di partecipare a programmi di mobilità, anche qualora la tardiva partecipazione non sia imputabile allo studente.

Lo studente beneficiario di borsa di studio che rivesta la qualifica di studente fuori sede, potrà, conformemente a quanto previsto nel paragrafo "Status studente", presentare, ove ne ricorra l'ipotesi, entro le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, idonea documentazione (**copia del contratto di locazione, o la relativa autocertificazione, attestante sia la durata della permanenza in L'Aquila, nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre 2012 e il 30 Settembre 2013, con esclusione del mese di Agosto, sia il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente inerente la registrazione del contratto, sia il relativo canone di locazione**) inerente la condizione di fuori sede, che vada eventualmente ad aggiungersi al periodo di soggiorno all'estero: **la presentazione della documentazione di cui sopra oltre tale termine non verrà presa in considerazione.**

Lo studente, beneficiario di borsa di studio, che partecipa a programmi di mobilità internazionale, potrà ottenere al termine del periodo di mobilità, ove presenti specifica richiesta e limitatamente ai mesi di permanenza all'estero, la monetizzazione della tessera pasto gratuita.

ART. 20 – Ricorsi

Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati al Direttore dell'Azienda per il Diritto allo studio universitario di L'Aquila, presso l'ex Caserma Campomizzi, Pal. D, C.da Sant'Antonio, loc. Casermette - 67100, L'Aquila, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti invitati a regolarizzare la domanda ed esclusi dal concorso per documentazione incompleta e/o irregolare, non è consentito il ricorso inteso a completare la documentazione stessa. Allo stesso modo non è consentito il ricorso avverso le graduatorie definitive e/o assestate per le motivazioni che potevano essere eccepite nei dovuti termini contro le graduatorie provvisorie. Eventuale ricorso avverso la decisione del Direttore dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, sarà possibile al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'Ordinanza di mancato accoglimento da parte dell'Azienda D.S.U.

ART. 21 – Controlli

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda predisporrà accertamenti anche a campione, ed anche di concerto con l'Università, per verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate ai fini della concessione delle borse di

studio, richiedendo alle Autorità finanziarie l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. Quanto sopra ai sensi del 3° comma dell'art. 22 Legge 390/91 che recita: "Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione Finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli."

Gli accertamenti riguarderanno il merito universitario, la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e patrimoniale, nonché i contratti di locazione a titolo gratuito e a titolo oneroso.

Lo studente che a seguito di indagini effettuate risulti abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non rispondenti al vero perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (art. 23 L. 390/91).

In tali casi l'Azienda procederà, oltre che al recupero della somma o del valore dei servizi già erogati come previsto dalla normativa vigente, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale accertamento di reati.

ART. 22 - Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nelle domande on-line e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni, anche con mezzi elettronici, finalizzate all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio previste dal presente bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso, la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso medesimo. I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 09 aprile 2001. Di essi è inoltre data pubblicità nei termini previsti dall'art. 22 L. n. 412/91 relativamente alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente Amministrazione. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui al Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196. Il titolare del trattamento è l'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila.

ART. 23 – Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Il presente bando e l'esito della domanda di borsa di studio saranno comunicati a tutti gli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Azienda c/o il sito internet www.adsuaq.org ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Tale pubblicazione sarà valida anche ai sensi della decorrenza dei termini legati al presente concorso.